

Martedì 21 ottobre 2003

P5_TA(2003)0437

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2003) 219 — C5-0191/2003 — 2003/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 219) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0191/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0324/2003),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0438

Aliquota di accisa ridotta sui prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica (COM(2003) 186 — C5-0197/2003 — 2003/0075(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 186) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0197/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0322/2003),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 21 ottobre 2003

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 6

(6) Tenuto conto che al termine del detto periodo di deroga, il regime di accisa sui tabacchi lavorati, immessi al consumo in Corsica dovrà essere completamente adeguato al regime di accisa in vigore sul continente, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno **procedere ad un aumento intermedio dell'accisa** sulle sigarette in vigore in Corsica.

(6) Tenuto conto che, al termine del detto periodo di deroga, il regime di accisa sui tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica dovrà essere completamente adeguato al regime di accisa in vigore sul continente, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime è opportuno **che l'accisa sulle sigarette in vigore in Corsica venga aumentata gradualmente e proporzionalmente ogni anno durante il periodo di transizione.**

Emendamento 2

ARTICOLO 1

Articolo 3, paragrafo 4 (direttiva 92/79/CEE)

4. In deroga all'articolo 2, la Francia è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta, sulle sigarette immesse al consumo in Corsica. L'applicazione di tale aliquota è limitata ad un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al **31 dicembre 2007**, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere a 35 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

4. In deroga all'articolo 2, la Francia è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo in Corsica. L'applicazione di tale aliquota è limitata ad un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al **31 dicembre 2003**, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 35 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 38 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 41 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Martedì 21 ottobre 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Per il periodo che va dal **1° gennaio 2008** al 31 dicembre 2009, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere a **44 %** del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 47 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 50 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

Per il periodo che va dal **1° gennaio 2009** al 31 dicembre 2009, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al **53 %** del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

P5_TA(2003)0439

Forest Focus (protezione e monitoraggio delle foreste) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (8243/1/2003 — C5-0292/2003 — 2002/0164(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (8243/1/2003 — C5-0292/2003) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 404) ⁽³⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0343/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati del 13.2.2003, P5_TA(2003)0059.

⁽³⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 67.